

COMUNE DI CONFIENZA

Provincia di Pavia

SCHEMA DI CONTRATTO

Concessione in gestione della Rsa Carletto Concina di Confienza

TRA

COMUNE DI CONFIENZA

C.F./P.IVA:

con sede C.SO Vittorio Emanuele, 24

in persona del Sindaco *pro tempore*

domiciliato per la carica presso l'ente che rappresenta, munito degli occorrenti poteri (poi, in breve anche "CONCEDENTE");

E

[*]

C.F./P.IVA:

con sede in

in persona del Legale Rappresentante

domiciliato per la carica c/o

(poi, in breve anche "CONCESSIONARIO"),

PREMESSO CHE

A seguito della determinazione a contrarre n. _____ del _____ relativa all'approvazione della procedura di gara per la concessione in gestione della Casa di Riposo RSA Carletto Concina di Confienza, nonché della procedura di gara pubblicata in data [*] con aggiudicazione a: [*] giusta Determina n. [*] d e l [*]

Le Parti intendono disciplinare mediante apposito contratto la concessione della gestione del servizio in oggetto:

Il Concessionario ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto, che se ne considera parte integrante e sostanziale anche se non materialmente allegata.

TUTTO QUANTO PREMESSO

LE PARTI COME SOPRA COSTITUITE CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

1. CONDIZIONI GENERALI, PREMESSE, ALLEGATI E DOCUMENTI CONTRATTUALI

Il presente Contratto regola il rapporto tra le Parti.

Il Capitolato tecnico e i relativi allegati, nonché il Bando di Gara ed il Disciplinare costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto.

Per quanto non espressamente previsto dal Contratto, si applica la normativa dell'Unione Europea, la normativa nazionale e regionale, nonché il Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, recante Codice dei contratti pubblici (d'ora innanzi Codice).

2. DEFINIZIONI

Ai fini del Contratto:

- a) Concedente: il Comune di Confienza;
- b) Concessionario [*];
- c) Gestione: rapporto disciplinato dal presente Contratto, avente ad oggetto la gestione della Rsa- denominata "Casa di Riposo Carletto Concina di Confienza";
- d) Data di Efficacia: L'efficacia del contratto è subordinata alla voltura delle autorizzazioni attualmente in essere con Regione Lombardia [*];
- e) Equilibrio Economico Finanziario: la contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria della concessione, come individuate nei documenti di gara;
- f) Codice: Codice dei Contratti pubblici approvato con Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 e s.m.i.;
- g) R.U.P.: Responsabile Unico del Progetto, individuato dal Concedente ai sensi dell'art. 15 del Codice, per lo svolgimento di tutte le funzioni previste dal Codice e dal presente contratto.

3. CONDIZIONI GENERALI

Il Contratto costituisce per le Parti fonte di obbligazioni vincolanti, legittime, valide, azionabili ed eseguibili.

Il Concessionario, in persona del legale rappresentante pro tempore, dichiara e garantisce che:

- a) è dotato di ogni potere necessario a sottoscrivere il Contratto ed adempiere validamente alle obbligazioni da esso derivanti;
- b) si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di crisi, insolvenza, liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo o altre procedure concorsuali e non essendo sottoposto ad alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- c) è in possesso al momento della stipula del Contratto e si impegna di rimanere in possesso per

tutta la durata della concessione, senza soluzione di continuità, di tutte le abilitazioni, autorizzazioni, licenze e permessi necessari all'esercizio dell'attività prevista nel Contratto

d) non risultano pendenti né minacciati controversie, procedimenti giurisdizionali, amministrativi o arbitrali nei confronti propri o dei soci, che possano pregiudicare le capacità di adempiere alle obbligazioni derivanti dal Contratto;

e) non esistono motivi ostativi alla stipula del Contratto ai sensi dell'articolo 18 del Codice;

Il Concessionario è obbligato alla voltura dell'autorizzazione con Regione Lombardia e ATS Pavia e dovrà impegnarsi a mantenere per tutto il tempo della concessione, aggiornando se richiesto dalla normativa regionale, standard strutturali e gestionali.

Il Concessionario dovrà altresì impegnarsi a non trasferire in diversa struttura le autorizzazioni attualmente in essere con Regione Lombardia e a ritrasferire, al termine del periodo di affitto, la titolarità dei medesimi al nuovo concessionario.

In virtù del presente contratto a titolo oneroso, il Concedente affida al Concessionario la gestione della RSA "Casa di Riposo RSA Carletto Concina di Confienza", riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire il servizio stesso con assunzione in capo al Concessionario del relativo rischio operativo articolato sul rischio dal lato della domanda e sul rischio di insoluto, nonché sul rischio gestionale derivante dalla conduzione della struttura (a titolo esemplificativo e non esaustivo, rischi in tema di sicurezza e salute degli ospiti, di corretta manutenzione dell'edificio, ecc.). L'equilibrio economico finanziario della gestione per la durata della concessione prevista è stato individuato dal Concedente nel documento "Piano economico finanziario", facente parte della documentazione di gara ed ha formato oggetto di offerta tecnica migliorativa da parte del Concessionario.

4. OGGETTO E DURATA

L'oggetto della concessione è l'affidamento della gestione della RSA Carletto Concina di Confienza situata in Via Vespolate n. 14/bis;

Formano oggetto del Contratto la gestione dei servizi e delle prestazioni specificate nei documenti di gara.

Il valore stimato della concessione, ai sensi dell'art. 178 del Codice, per la durata di anni 15 (anni *quindici* è pari a € 17.082.000,00.

La durata della concessione di anni 15 (quindici) decorre dalla stipula del contratto di concessione

La durata del contratto di concessione non è prorogabile.

5. EFFICACIA DEL CONTRATTO

L'efficacia del contratto è subordinata alla voltura delle autorizzazioni attualmente in essere con Regione Lombardia, in forza del contratto con ATS Pavia.

6. OBBLIGHI E ATTIVITA' DEL CONCEDENTE

Il Comune mantiene le funzioni di indirizzo, coordinamento istituzionale-programmatico e di controllo del servizio. Effettua monitoraggi e controlli sulla gestione del concessionario con l'esame documentale delle informazioni fornite dallo stesso, anche richiedendo ulteriore documentazione amministrativo-contabile-gestionale sulla scorta della normativa vigente.

Il Comune vigila sulla piena osservanza delle disposizioni del presente contratto, dei documenti di gara nonché dell'offerta tecnica formulata in sede di gara; il Comune svolge, inoltre, attività di verifica e valutazione della qualità del servizio erogato in relazione all'aderenza ai piani di lavoro e ai piani di assistenza programmati.

Il Comune si riserva, infine, il diritto di procedere a verifica periodica dell'adeguatezza del personale fornito.

In caso di modifiche sopravvenute alla disciplina normativa di settore il Comune richiede al Concessionario le variazioni del servizio necessarie in conseguenza delle stesse.

7. OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario provvede alla gestione del servizio nell'osservanza delle norme legislative e dei regolamenti vigenti nelle specifiche materie oggetto di affidamento, nonché delle deliberazioni e delle determinazioni assunte dal Comune e degli obblighi derivanti dai documenti di gara.

In particolare, egli è responsabile:

- a) dell'esatto, corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni contrattuali e della corretta esecuzione della concessione, restando espressamente inteso che le norme e le prescrizioni contenute e richiamate nel Contratto e nei Documenti di gara sono state da esso esaminate ed accettate;
- b) della conformità a quanto previsto ai Criteri Ambientali Minimi (cd. CAM) in materia di "Servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari", di cui al D.M. n. 65 del 10 marzo 2020;
- c) della verifica che i prodotti offerti dai fornitori siano conformi ai Criteri Ambientali Minimi;
- d) dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati al Concedente, agli utenti della struttura o ai suoi dipendenti come conseguenza diretta e/o indiretta delle attività del Concessionario, anche per fatto doloso o colposo del suo personale dipendente, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari e in genere di chiunque egli si avvalga per l'esecuzione del servizio;
- e) dell'obbligo di tenere indenne e manlevare il Concedente da ogni pretesa, azione o richiesta promossa da parte di terzi, compresi gli utenti ed i frequentatori della struttura, in conseguenza di danni diretti e/o indiretti e di qualsivoglia pregiudizio derivante dall'inosservanza da parte del concessionario stesso e dei suoi eventuali dipendenti o incaricati delle norme legislative e regolamentari che comunque presiedano all'agibilità e all'esercizio e alla gestione della struttura;
- f) del rispetto della gestione delle modalità di accesso degli ospiti per garantire che lo svolgimento del presente contratto rispetti, nei confronti degli ospiti, la massima efficienza ed efficacia fornendo, pertanto, tutte le informazioni e i dati necessari o utili
- g) della manutenzione ordinaria e straordinaria prevista nel progetto tecnico presentato in sede di offerta.

Il Concessionario provvede alla gestione in piena autonomia, nel rispetto delle vigenti normative in materia socio-sanitaria, di sicurezza, igienico-sanitaria e degli adempimenti previsti dal piano delle manutenzioni del capitolato speciale d'oneri, nonché delle deliberazioni e delle determinazioni assunte dal Comune e degli obblighi derivanti dai documenti di gara.

Il Concessionario si impegna a non svolgere nella struttura oggetto di concessione e nelle relative pertinenze attività che contrastino con le prescrizioni di cui ai documenti di gara.

Il Concessionario ha l'obbligo di segnalare immediatamente al Responsabile Unico del Progetto tutte le circostanze e i fatti che, rilevati nell'espletamento del suo compito, possono pregiudicare il regolare svolgimento dei servizi. In caso di mancata comunicazione, i danni da ciò derivanti restano a carico del concessionario, compresi quelli che contrattualmente spetterebbero al Concedente.

Oltre a quanto precedentemente indicato, il Concessionario deve:

1. fornire tutte le attrezzature e suppellettili necessari per la somministrazione dei pasti;
2. fornire gli approvvigionamenti di qualsiasi genere.

7.1. PERSONALE ED ATTIVITÀ

Il Concessionario deve assicurare la dotazione organica di riferimento sulla base degli standard organizzativi indicati nella normativa regionale, oltre alle ulteriori figure previste dal capitolato.

Il Concessionario garantisce le attività di gestione e i servizi offerti agli ospiti come indicati dai documenti di gara.

Nella gestione è incluso il trasferimento in capo alla parte cessionaria dei rapporti di lavoro del personale dipendente attualmente destinato all'esercizio dell'attività della R.S.A., come risulta nello specifico allegato.

Le parti si danno reciprocamente atto: (i) che i rapporti di lavoro in essere, a cui si applica il **C.C.N.L.**, proseguiranno con la parte cessionaria alle medesime condizioni contrattuali e retributive, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 2112 c.c.

8. DETERMINAZIONE E PAGAMENTO DEL CANONE

Il corrispettivo globale del canone di concessione è pari a €....., determinato, sulla base di quanto offerto dal concessionario in sede di gara.

Il pagamento dello stesso è stabilito con le seguenti modalità:

- euro 300.000,00 come canone anticipato già pagato alla data del.....come da
- il restante canone per la durata della concessione determinato in residui euro..... in rate semestrali anticipate da pagarsi la prima entro il nella misura di euro.....ciascuna oltre l'iva

9. Il Concessionario verserà al Concedente il canone previsto come segue: OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.

Le parti si impegnano ad adempiere puntualmente a quanto previsto all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Il Concessionario si impegna a comunicare gli estremi identificativi del conto dedicato entro 7 giorni dall'inizio del contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

Non è consentito al Concessionario di segnalare più di un conto dedicato alle transazioni economiche con il Concedente. La segnalazione di un nuovo conto dedicato comporta automaticamente la cessazione dell'operatività da parte del Concessionario sul conto precedentemente indicato.

La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e dal presente contratto comporta la risoluzione dello stesso.

10. RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Il Concedente svolge le funzioni di sorveglianza e controllo sulle attività del concessionario attraverso

il Responsabile Unico del Progetto (RUP) e i relativi uffici di supporto.

Il Responsabile Unico del Progetto sovrintende e controlla l'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, esercitando i compiti e le funzioni ad esso attribuite dal Codice dei contratti pubblici.

11. MODIFICHE DEL CONTRATTO.

Il contratto di affitto può essere modificato senza una nuova procedura di aggiudicazione nei casi indicati all'art. 189 del Codice, e precisamente:

- a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili che fissano la portata e la natura delle eventuali modifiche, nonché le condizioni alle quali possono essere impiegate senza alterare la natura generale dell'affitto;
- b) per servizi supplementari da parte del Concessionario che si sono resi necessari e non erano inclusi nella concessione iniziale, quando un cambiamento di concessionario:
 - 1. risulti impraticabile per motivi economici o tecnici, quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperatività tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito della concessione iniziale;
 - 2. comporti per il Concedente notevoli inconvenienti o una sostanziale duplicazione dei costi;
- c) negli ulteriori casi in cui siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - 1. la necessità di modifica è determinata da circostanze imprevedibili;
 - 2. la modifica non altera la natura generale dell'affitto;
 - 3. l'eventuale aumento di valore non eccede il 50 per cento del valore della concessione iniziale;
- d) se le modifiche, a prescindere dal loro valore, non sono sostanziali;
- e) se il valore della modifica è inferiore a entrambi i valori seguenti:
 - 1. la soglia di cui all'articolo 8 della direttiva 2014/23/UE;
 - 2. il 10 per cento del valore dell'affitto iniziale.Tali modifiche non possono alterare la natura generale dell'affitto. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.

Le modifiche di cui al presente articolo non possono determinare in alcun caso una maggiore redditività per il Concessionario, né alterare l'allocazione dei rischi.

12. REVISIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 192 del Codice, al verificarsi di eventi sopravvenuti straordinari e imprevedibili, ivi compreso il mutamento della normativa o della regolazione di riferimento, purché non imputabili al Concessionario, che incidano in modo significativo sull'equilibrio economico-finanziario dell'operazione, il Concessionario può chiedere la revisione del contratto nella misura strettamente necessaria a ricondurlo ai livelli di equilibrio e di traslazione del rischio pattuiti al momento della conclusione del contratto.

Le alterazioni dell'equilibrio economico e finanziario dovute a eventi diversi da quelli sopraindicati e rientranti nei rischi allocati alla parte privata sono a carico della stessa.

In sede di revisione non è consentito concordare modifiche che alterino la natura dell'affitto, o modifiche sostanziali che, se fossero state contenute nella procedura iniziale di aggiudicazione, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione.

In caso di mancato accordo sul Riequilibrio Economico Finanziario, le Parti possono recedere dal Contratto.

13. SUBLOCAZIONE E CESSIONE DEL CONTRATTO

In sede di gara il concorrente indica le prestazioni che intende appaltare. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato. Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto nonché la prevalente esecuzione delle prestazioni. In considerazione della natura della presente concessione e della necessità che l'oggetto principale di essa venga assunto da un unico operatore economico al fine di garantire l'ottimizzazione dei servizi e la piena assunzione del rischio operativo, è consentito il subappalto esclusivamente per i servizi e lavori, costituenti attività secondarie ricomprese nel contratto di concessione (servizio di ristorazione, servizio di lavanderia, servizio di pulizia e manutenzione ordinaria).

L'aggiudicatario e i suoi appaltatori sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

14. INADEMPIMENTI E PENALI.

Nei casi di inadempimento anche di uno solo degli obblighi del concessionario previsti dai documenti di gara e assunti in sede di formulazione dell'offerta tecnica, e fatti salvi i maggiori diritti dell'Amministrazione Locatrice, quest'ultima procederà alla contestazione formale dei medesimi con comunicazione via PEC.

Gestione amministrativa

- Nel caso in cui il Concessionario non predisponga e non tenga aggiornato entro 24 ore dalle eventuali variazioni il registro del personale impiegato di cui all'art. 14 del Capitolato con indicazione delle mansioni svolte e dei turni di lavoro, e con indicazione dei soggetti che prestano la propria opera a titolo di volontariato, si applica una penale pari a € 500,00;
- Nel caso in cui il Concessionario non predisponga e non renda accessibile il contratto sottoscritto con l'utente, comprensivo delle informazioni di cui all'art. 14 del Capitolato, si applica una penale di € 500,00.

Penali per violazioni o irregolarità nella gestione del personale

Nel caso in cui il Concessionario riduca il numero del personale indicato in sede di offerta, si applica una penale pari a € 1.000,00. La penale si applica per ogni unità di personale sottratta rispetto al prospetto indicato in sede di gara e può essere nuovamente applicata decorsi 5 giorni lavorativi senza che il Concessionario abbia provveduto a ripristinare il numero.

Nel caso in cui il Concessionario impieghi una figura professionale di cui al punto 15.2 del Capitolato non in possesso della qualifica richiesta dalle lettere A, B, C, D, si applica una penale pari a € 5.000,00.

Penali per violazioni o irregolarità nelle prestazioni assistenziali

Nel caso in cui il Concessionario:

- non predisponga o non renda disponibile il PAI di cui agli artt. 8 e 14 del Capitolato entro 15 giorni dall'ingresso in struttura dell'utente ovvero nel caso in cui non predisponga la cartella personale dell'utente di cui all'art. 14 del Capitolato entro 24 ore dalla registrazione dall'ingresso dell'utente, si applica una penale di € 500,00;
- non aggiorni il PAI di cui agli artt. 8 e 14 del Capitolato del singolo ospite con cadenza annuale, si applica una penale di € 500,00;
- violi anche solo una delle prescrizioni relative a specifiche prestazioni assistenziali indicate con cadenza minima periodica contenute nel PAI di cui agli artt. 8 e 14 del Capitolato, si applica una penale di € 1.000,00.

Penali per violazioni o irregolarità nelle prestazioni di tipo alberghiero

Nel caso in cui il Concessionario:

- si sottragga all'obbligo di organizzare, su richiesta e con oneri a carico dell'ospite, i servizi di cura alla persona (barbiere, parrucchiere, assistenza spirituale) di cui all'art. 8, punto B.1 del Capitolato, si applica una penale di € 500,00;
- non eroghi, anche per un solo giorno e per un solo ospite, uno dei 4 pasti di cui all'art. 8, punto

B.2.c) del Capitolato, si applica una penale di € 200,00;

- violi le tempistiche e la frequenza del servizio di lavanderia rispetto al programma di esecuzione di cui all'art. 8, punto B.3 del Capitolato proposto nell'offerta tecnica, si applica una penale di € 500,00;
- violi l'obbligo di pulire, con frequenza giornaliera, dal lunedì alla domenica, compresi i festivi, per i seguenti locali: camere da letto, servizi igienici, ingressi, parti comuni, scale, soggiorni, cucina, si applica una penale di € 500,00.

Le penali di cui al presente punto sono aumentate progressivamente come segue:

- per la seconda violazione accertata, dello stesso tenore di una violazione già contestata, una penale pari a € 1.000,00;
- in caso di terza violazione accertata, dello stesso tenore di due precedenti violazioni già contestate, una penale pari a € 2.000,00.

Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine assegnato per l'adeguamento delle prestazioni ai contenuti contrattuali è applicata la penale di € 200,00 fino ad un massimo di 30 giorni.

Nel caso di utilizzo di prodotti per la refezione non conformi ai criteri ambientali previsti dal capitolato e dal contratto, si applica una penale di € 2.000,00 per ogni singola violazione accertata.

Nel caso di utilizzo di prodotti di consumo per la pulizia non conformi ai criteri ambientali previsti dal capitolato e dalle condizioni contrattuali, si applica una penale di € 1.500,00 per ogni violazione

accertata.

Nel caso in cui il Concessionario:

- a seguito della sottoposizione al Concedente e approvazione di quest'ultimo degli interventi di manutenzione straordinaria previsti nel progetto tecnico presentato in sede di gara successivamente non realizzi gli interventi autorizzati, si applica una penale pari a € 500,00;
- non paghi le spese relative alle utenze nei termini prescritti dai documenti periodici emessi dai gestori dei servizi di cui all'art. 17, punto b, si applica una penale pari a € 500,00;
- non paghi la tassa sui rifiuti e non si faccia carico delle spese per la gestione dei rifiuti speciali, si applica una penale pari a € 500,00.

È fatto salvo il risarcimento di ogni danno ulteriore. Ai fini della quantificazione dei danni concorrerà altresì il maggior costo che il Concedente dovesse sostenere per riaffidare il servizio ad altro concorrente, secondo condizioni che dovessero risultare economicamente più onerose rispetto a quelle del concessionario resosi inadempiente.

15. CAUZIONI.

A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto, il Concessionario presta, contestualmente alla stipula del Contratto, la garanzia definitiva di cui all'articolo 117, comma 1, del Codice e dell'art. 26 del Capitolato Tecnico di Concessione.

Il Concessionario si impegna, inoltre, a versare tutte le altre cauzioni previste dal Codice o comunque richieste ai sensi della normativa vigente, nelle forme e con le modalità ivi stabilite.

16. POLIZZE ASSICURATIVE

Il Concessionario è responsabile per i danni cagionati nell'esecuzione del contratto a persone o beni, tanto dell'Amministrazione quanto di terzi, ivi compresi quelli causati da dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché da eventuali sub-appaltatori.

Il Concessionario, durante l'esecuzione del contratto, deve costituire e consegnare al Concedente apposite polizze assicurative relative alla responsabilità civile per danni alle persone e alle cose conseguenti all'attività svolta, al rischio di infortunio subito dagli operatori e per la responsabilità civile verso terzi per danni causati dagli stessi operatori durante lo svolgimento delle attività.

Il Concessionario risponde direttamente dei danni causati agli ospiti, a terzi e a beni di terzi, o in ogni modo allo stesso attribuibili e cagionati nell'esecuzione dei servizi oggetto della concessione. Il Concessionario risponde direttamente ed interamente dei danni che, in proprio o tramite i propri dipendenti, potrà arrecare al Comune in qualità di proprietario dell'immobile e/o a terzi.

Tale responsabilità grava sul Concessionario anche in caso di rovina o di distruzione o di incendio dell'edificio, avendo il Concessionario l'obbligo di prevenzione del rischio.

Prima dell'avvio del servizio il Concessionario è tenuto a stipulare con una primaria compagnia e a presentare al Concedente le seguenti polizze:

- Polizza assicurativa RCT/RCO, con un massimale minimo per ogni sinistro pari a € 3.000.000,00 a garanzia di ogni danno causato agli utenti, ai terzi ed alle cose nella gestione della Casa di Riposo per danni agli utenti, ai visitatori, ai dipendenti, ai lavoratori, al personale distaccato presso le strutture, ai volontari e a tutti coloro che possono accedere alle strutture. Inclusi i danni derivanti dallo svolgimento di attività sanitarie ed infermieristiche.

- Polizza assicurativa contro i danni alla Struttura, pertinenze, impianti, arredi e attrezzature messe a disposizione dal Comune da rischio locativo, incendio, esplosioni, scoppi, terremoti, inondazioni ed ogni tipo di evento speciale, anche derivanti da dolo o colpa grave e con rinuncia espressa di rivalsa contro il Comune.

Il Comune è esonerato da qualsiasi responsabilità per danni o infortuni che dovessero occorrere al personale del Concessionario durante l'esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere derivante dalla suddetta responsabilità deve intendersi già compreso e compensato nel corrispettivo della concessione.

Il Concessionario, prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto, si impegna a consegnare al Comune copie debitamente quietanzate delle polizze di cui sopra.

Il contratto non potrà avere avvio se il Concessionario non avrà provveduto a stipulare le polizze di cui al presente articolo.

L'esistenza di tali polizze non libera il Concessionario dalle proprie responsabilità, avendo le stesse esclusivamente lo scopo di ulteriore garanzia.

Le quietanze relative al pagamento delle polizze per le annualità successive dovranno essere prodotte al Comune alle relative scadenze, onde verificarne il permanere della validità nel corso della durata della concessione.

La mancata presentazione delle polizze e delle quietanze relative ai rinnovi per le annualità successive costituisce grave inadempimento ed è causa di risoluzione del contratto.

Le garanzie di cui al presente articolo devono coprire senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici del Concessionario.

17. RISOLUZIONE, RECESSO E SUBENTRO

Ai sensi dell'art. 190 del Codice, il Concedente può dichiarare risolto il contratto, in corso di rapporto dello stesso, se si verificano le seguenti condizioni:

- a) La gestione ha subito una modifica tale da comportare una nuova procedura di aggiudicazione della stessa;
- b) il Concessionario si trovava, al momento dell'aggiudicazione della stessa, in una delle situazioni che comportano l'esclusione dalla procedura;

Il Concessionario può altresì risolvere il contratto per inadempimento nelle singole ipotesi espressamente previste nel Capitolato, e nelle seguenti ulteriori ipotesi:

- mancata costituzione e mantenimento in favore del Concedente di una garanzia;
- gravi carenze e/o difformità nello svolgimento del servizio;
- reiterata applicazione di penali per inadempienze contrattuali;
- mancata ovvero tardiva attivazione di uno o più dei servizi ovvero degli standard qualitativi aggiuntivi offerti in sede di partecipazione alla procedura di gara per l'affidamento della Concessione;
- grave danneggiamento delle strutture dovuto a inadeguata o carente manutenzione;
- mancata sottoscrizione o intervenuta invalidità e inefficacia anche solo di una delle cauzioni e/o coperture assicurative previste dal presente capitolato;

- violazioni delle norme in materia di sicurezza e tutela del lavoro e contributiva nei confronti dei propri dipendenti e/o dei dipendenti dei sub appaltatori
- inadempienze rispetto alla richiesta di standard gestionali e strutturali richiesti per il mantenimento dei posti autorizzati da parte di Regione Lombardia.

Nell'ipotesi di inadempimento da parte del Concessionario, previa diffida ad adempiere (ai sensi dell'art. 1454 c.c.) entro un termine non inferiore a 15 giorni, il Concessionario può risolvere il contratto ai sensi dell'articolo 1453 c.c.. La diffida ad adempiere deve essere trasmessa all'indirizzo di posta elettronica certificata del Concessionario.

In caso di risoluzione del contratto per una delle suindicate cause, il Concedente si riserva di incamerare, a titolo di penale e di indennizzo, l'intero deposito cauzionale prestato dalla Concessionaria, salvo il risarcimento del maggior danno per l'affidamento a terzi del servizio. Ai sensi dell'art. 1456 c.c., i contraenti possono convenire espressamente la risoluzione del contratto nell'ipotesi in cui una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite. In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra che intende avvalersi della clausola risolutiva.

21. 20. RECESSO

In caso di recesso dal Contratto del Concedente per motivi di pubblico, le Parti redigono, in contraddittorio tra loro, apposito verbale entro 30 giorni successivi alla data di ricezione della comunicazione di recesso, al fine di quantificare gli importi rispettivamente spettanti sulla base delle seguenti voci:

- i costi sostenuti o da sostenere dal Concessionario in conseguenza del recesso dal Contratto;
- gli oneri e i danni, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in relazione ai costi necessari affinché i Servizi e gli interventi possano essere erogati/realizzati conformemente alla documentazione di procedura approvata.

In tutti i casi di cessazione anticipata del contratto per decadenza, risoluzione, recesso, mancato accordo sulla revisione del contratto o altro, il Concessionario è obbligato ad assicurare l'esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali fino all'individuazione di un nuovo gestore.

22. SCADENZA DELLA CONCESSIONE.

Alla scadenza dell'affitto le migliorie e le addizioni apportate, oltre che i materiali accessori e quant'altro attinente alla gestione del servizio, passano di diritto, a titolo gratuito, nella piena disponibilità del Concedente.

23. COMUNICAZIONI.

Le Parti sono tenute, a pena di nullità, ad effettuare tutte le comunicazioni e trasmissioni di informazioni e dati previste dal Contratto a mezzo PEC, salvo che non sia diversamente concordato per iscritto dalle Parti ove consentito dalla legge.

Le comunicazioni e trasmissioni di informazioni e dati tra le Parti si intendono valide ed efficaci qualora effettuate ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

- per il Concedente: confienza@postemailcertificata.it ;
- per il Concessionario: [*] .

Le Parti si impegnano a comunicare tempestivamente eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o

problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione.

24. SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese alle quali darà luogo il presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, inclusa imposta di registro, tasse, diritti di segreteria, ecc.), comprese quelle eventualmente occorse per la gara, sono a carico del Concessionario.

25. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E TUTELA DELLA PRIVACY

Il Concessionario avrà l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

Il trattamento dei dati personali necessari allo svolgimento delle funzioni avviene secondo modalità concordate con il Comune, a cui il concessionario sarà tenuto a riferire, circa la predisposizione delle misure ritenute idonee a proteggere i dati trattati e circa i soggetti incaricati, per definire, in particolare, i tipi di dati, le specifiche finalità del loro trattamento, le operazioni eseguibili, le misure di sicurezza organizzative e tecniche appropriate, nonché i diritti degli interessati secondo quanto previsto dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, come indicato al documento di appendice al presente contratto.

26. CLAUSOLE DI LEGALITA'

Il Concessionario si impegna:

- ad accettare e rispettare il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2023/2025 del Comune di Confienza, e di impegnarsi ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, collaboratori e sub contraenti la suddetta policy, pena la risoluzione del contratto;

- a segnalare alla Stazione Appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto, nonché a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale;

- in relazione al presente contratto, a mantenere nel corso di tutta la sua esecuzione una posizione che non lo ponga in conflitto d'interesse con la Stazione Appaltante;

- a riferire tempestivamente alla Prefettura ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altre utilità, offerta di protezione, nonché ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento, ovvero nel corso dell'esecuzione del contratto, nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nell'esecuzione contrattuale e di cui lo stesso venga a conoscenza. L'omissione di tale adempimento consente all'Amministrazione contraente di chiedere la risoluzione del contratto;

- nell'esecuzione della concessione, a rispettare e far rispettare dai propri dipendenti, collaboratori e subcontraenti il "Codice di comportamento" dei dipendenti pubblici adottato con D.P.R. n. 62/2013, nonché il codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Confienza. La violazione degli obblighi di comportamento comporta per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della relativa gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave;

- in ottemperanza al disposto di cui all'art. 53, comma 16 ter, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001,

n.165 e s.m.i., il Concessionario, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara che, non sono stati affidati incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessazione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei confronti del Concessionario e medesimo, poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto dell'Amministrazione di appartenenza.

27. CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti derivanti dall'interpretazione o dall'esecuzione del Contratto saranno devolute in via esclusiva ed inderogabile al TAR Lombardia – Milano ed al Tribunale di Pavia quando la controversia è di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria.

28. RINVIO

Il Concessionario è obbligato ad osservare e far osservare tutte le norme contenute nel Contratto, nonché tutte le disposizioni previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Per quanto non previsto nel presente Contratto, si applicano il Codice dei contratti pubblici e/o altri atti attuativi comunque denominati, il codice civile e si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Allegati: [*]

Letto, approvato, sottoscritto

Il Concedente

(Sindaco p.t.,)

Il Concessionario

(legale rappresentante p.t.,)